

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.

sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2016, proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Brescia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

*****, appellato non costituito;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01151/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

visti il ricorso e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli, non essendo comparso alcuno per le parti;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emissione di sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

1. Con provvedimento n. Cat. A.12/Immig./II Se/db/12BS032530, la Questura della Provincia di Brescia ha decretato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto da ***** , perché ha accertato «tramite verifiche nelle banche dati che, nonostante l'attuale situazione lavorativa, il reddito personale del richiedente, attuale e pregresso, non soddisfa i requisiti previsti dalla vigente normativa».

1.1. Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

1.2. Si è costituita la Questura di Brescia per resistere al ricorso.

1.3. Il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 1151 dell'8.9.2015, ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno che, lamentandone la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.1. Non si è costituito, nonostante la rituale notifica avvenuta il 4.3.2016, l'odierno appellato.

2.2. Nella camera di consiglio del 5 maggio 2016 il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e sentite la sola difesa del Ministero appellante, che nulla ha osservato al riguardo, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L'appello proposto dal Ministero dell'Interno è infondato, seppure per le ragioni che si esporranno, e deve essere respinto.

3.1. Il T.A.R. bresciano ha ritenuto che l'interpretazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, alla luce dei principi costituzionali ed europei, debba valorizzare nella loro massima portata estensiva le "sopravvenienze" favorevoli allo straniero, vertendo il giudizio amministrativo sul "rapporto" di questi con la collettività nazionale che lo accoglie e dovendo quindi tenere in considerazione tutti gli elementi, mutevoli nel tempo, di tale rapporto, anche quelli successivi all'emissione del provvedimento.

3.2. Si tratta di una interpretazione che, per quanto ispirata da una visione "dinamica" della materia e ad una concezione del processo amministrativo "aperta" al rapporto dedotto in giudizio, non considera che l'Amministrazione è chiamata ad effettuare una valutazione dei requisiti per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno al momento rebus sic stantibus e, per quanto debba formulare una prognosi sull'effettivo inserimento dello straniero che si proietta nel futuro, non può prescindere dagli elementi ad essa noti fino all'emissione del provvedimento.

3.3. Nessuna prognosi, nemmeno quella più modernamente intesa ad una visione dinamica ed aperta del rapporto tra l'ordinamento interno e lo straniero, può infatti astrarre dai soli elementi esistenti al momento della domanda e da quelli eventualmente sopravvenuti e noti (o resi noti) sino all'emissione del provvedimento, poiché anche questa materia e, anzi, prima di ogni altra questa materia, per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblici di rilievo costituzionale ed europeo, che la caratterizzano, altrettanto basilari quanto i diritti fondamentali dello straniero, non può sottrarsi alla irrinunciabile necessità di certezza dei rapporti giuridici tipica del diritto amministrativo.

3.4. Un diverso orientamento, quale quello seguito dal primo giudice, richiederebbe all'Amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco, di valutare elementi non previsti né prevedibili, al momento del provvedimento, trasformando il giudizio discrezionale che le compete in una forma di intuizionismo insindacabile, in sede di legittimità, dallo stesso giudice amministrativo, in spregio di fondamentali principi quali quelli affermati dagli artt. 24, 97 e 111 Cost.

4. Ciò premesso, tuttavia, si deve qui osservare che il provvedimento di diniego, impugnato in primo grado, ha accertato, come detto, «tramite verifiche nelle banche dati che, nonostante l'attuale situazione lavorativa, il reddito personale del richiedente, non soddisfa i requisiti previsti dalla vigente normativa».

4.1. All'Amministrazione era ben noto all'atto dell'emissione del provvedimento in data 10.2.2015, quindi, che egli avesse trovato una nuova attività lavorativa, giudicata tuttavia insufficiente sul piano reddituale.

4.2. Nel caso di specie l'interessato, aveva infatti presentato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nell'agosto 2012, allorché lavorava come lavoratore agricolo giornaliero.

4.3. Il 6.9.2012 gli era stata notificato il preavviso di rigetto, ma il provvedimento definitivo è sopraggiunto solo il 10.2.2015, a distanza di oltre due anni dal preavviso di rigetto.

4.4. Nel frattempo egli è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, nel maggio 2014, dalla ditta ***, con un reddito iniziale di apprendista pari ad € 4.640,52 nel 2014, ma superiore nel 2015 al minimo previsto dalla legge, quindi, con una prospettiva positiva di incremento reddituale.

4.5. La circostanza del nuovo rapporto lavorativo è precedente all'emissione del provvedimento e, secondo quanto emerge dalla lettura di questo e diversamente da quanto prospetta il Ministero appellante, ben nota all'Amministrazione, che la definisce "attuale", siccome risultante dalle verifiche nelle banche dati.

4.6. Ora la giurisprudenza di questo Consiglio, proprio nel valorizzare la prospettiva prognostica nel senso sopra precisato, ha chiarito che il raggiungimento della soglia minima può anche essere valutato con una certa elasticità, alla luce delle concrete possibilità di un incremento del reddito percepito dallo straniero (Cons. St., sez. III, 29.5.2015, n. 2699; Cons. St., sez. III, 18.12.2015, n. 5775), possibilità concrete che, nel caso di specie, erano ragionevolmente ipotizzabili dall'Amministrazione.

4.7. Il provvedimento di diniego non ha perciò correttamente valutato se il reddito percepito, alla luce di tali concrete possibilità, potesse o meno soddisfare i requisiti previsti dalla normativa, in considerazione del fatto che nel primo anno esso fosse di poco inferiore alla soglia stabilita per il fatto che egli svolgesse il rapporto quale apprendista.

5. Ne segue che, per queste ragioni, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, per violazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 nel senso sopra inteso, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, che rivaluterà la sussistenza di una adeguata situazione reddituale dello straniero alla luce delle ragioni e nei limiti sin qui esposti.

6. In conclusione, per quanto chiarito, l'appello deve essere respinto, meritando conferma, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la peculiarità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dal Ministero dell'Interno, lo respinge e per l'effetto conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.